

# REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI FINALE LIGURE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

## Art. 1 - COSTITUZIONE, SCOPI E MEZZI

- 1.1: E' costituita, con sede a Finale Ligure, l'associazione denominata  
**CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Finale Ligure**
- 1.2: L'associazione ha durata illimitata.
- 1.3: L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
- 1.4: L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo, la conoscenza, lo studio e la frequentazione delle montagne, in particolare quelle del territorio di competenza e la tutela del loro ambiente naturale
- 1.5: L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale.
- 1.6: Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 1.4, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI la Sezione provvede:
- alla cura della biblioteca, dell'archivio cartografico e bibliografico;
  - alla costituzione di una dotazione di materiale alpinistico;
  - all'organizzazione di escursioni collettive, estive ed invernali e favorisce quelle individuali;
  - alla gestione ed alla manutenzione dei sentieri, dei segnavia ed eventuali altre opere alpine;
  - alla promozione di iniziative scientifiche, culturali ed artistiche.

## Art. 2 - SOCI

- 2.1: Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, come previsto dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
- 2.2: Chiunque intenda associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale ne deciderà insindacabilmente l'ammissione. Per i minorenni la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.  
Con l'iscrizione al Club Alpino Italiano, il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale e del regolamento della Sezione.
- 2.3: Ciascun socio è tenuto a corrispondere alla Sezione, in caso di iscrizione o di rinnovo, la quota di ammissione e/o la quota associativa annuale, comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo quanto disposto dalle disposizioni dello statuto e del regolamento generale.
- 2.4: Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza

dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

**2.5:** Il socio, in qualunque epoca dell'anno sia avvenuta la sua ammissione, dovrà pagare l'intera quota dell'anno in corso.

**2.6:** Il pagamento della quota annuale deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno.

Trascorso tale termine, il Socio viene dichiarato moroso e perde i diritti inerenti la qualità di Socio. La sua reintegrazione avviene con il successivo pagamento effettuato entro il 31 ottobre e decorre, a tutti gli effetti sociali ed assicurativi, dalla data di riconoscimento della sua efficacia da parte della Segreteria generale del CAI.

Ai soci che entro il primo trimestre dell'anno non abbiano effettuato il pagamento delle quote sociali viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. L'adesione al CAI effettuata entro il 31 ottobre non dà diritto all'invio delle pubblicazioni arretrate relative al periodo intercorso tra il 31 marzo e il momento del rinnovo.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre ha effetto per l'anno successivo, salvo richiesta contraria del socio

**2.7:** Con l'iscrizione il socio acquisisce il diritto di frequentare la sede sociale, a partecipare all'attività dell'Associazione, a partecipare alle Assemblee con esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione stessa. I soci acquistano inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'Associazione ad essi destinate a titolo gratuito, ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali.

I soci familiari non hanno diritto alle pubblicazioni dell'Associazione.

**2.8:** I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione

**2.9:** Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione

**2.10:** Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

**2.11:** Con la domanda il richiedente s'impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali accettando incondizionatamente per le definizioni di eventuali controversie le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale; esonera la Sezione, salvo il caso di colpa grave, da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite e di altre manifestazioni comunque organizzate dalla Sezione stessa.

**2.12:** Alle attività sociali ed alle manifestazioni organizzate dalla sezione possono partecipare anche persone estranee, purché presentate da un socio, che dovranno sottostare alle norme regolamentari esonerando la Sezione da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o infortuni.

**2.13:** Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non espressamente autorizzate dai suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle programmate dagli organi del Club Alpino Italiano. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

**2.14:** Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione ne usufruire dei servizi sociali.

**2.15:** I soci iscritti ininterrottamente da 25, 50 o più anni ricevono in omaggio uno speciale distintivo riprodotto lo stemma del Club Alpino Italiano.

## Art. 3 - SEZIONE

3.1: La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

3.2: In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

3.3: Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

## Art 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1: Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

4.2: Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

4.3: Tutte le cariche sociali negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione, e devono essere conferite a soci maggiorenni, iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni compiuti, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale per l'attribuzione di un incarico.

4.4: L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione, costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI nel numero assegnato, tra i soci ordinari e famigliari della Sezione.
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente le quote minime fissate annualmente dall'Assemblea dei Delegati.
- approva annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente.
- delibera sulle modifiche da apportare al Regolamento sezionale.
- delibera lo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità
- delibera ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da mozione sottoscritta da almeno trenta soci, aventi diritto al voto, e messa all'Ordine del Giorno.
- **delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.**

4.5: La Sezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente.

4.6: L'assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per l'eventuale nomina delle cariche sociali. Può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta e firmata da un Revisore dei Conti o da almeno un quinto dei Soci maggiorenni contenente gli oggetti da trattare. Tale domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deve fissare la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

4.7: Perché l'Assemblea sia considerata valida, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che potrà tenersi anche dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto e d'intervento all'Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci in regola con il pagamento possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci maggiorenni, esclusi i Consiglieri, ma ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Le deleghe vanno consegnate, prima dell'inizio della seduta, al Presidente dell'Assemblea.

**4.8:** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano, appello nominale o a scrutinio segreto secondo quanto deciso dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti e i dissenzienti.

**4.9:** La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai Soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e, qualora l'ordine del giorno preveda la nomina di cariche sociali, tre scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoperti da incarichi. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato: dal Presidente e dal segretario. Gli eventuali scrutini anche dagli scrutatori.

**4.10:** Il Consiglio è l'organo esecutivo della Sezione, ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini Sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione di nuovi Soci, determina annualmente l'importo della tassa d'iscrizione, convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno; redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e la osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Regolamento.

**4.11:** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da otto Consiglieri.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nominerà i due Vice Presidenti.

Il Segretario ed il Tesoriere, potranno anche essere scelti tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in tal caso non avranno diritto di voto.

**4.12:** Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio è reso pubblico mediante affissione presso la sede sociale, per almeno quindici giorni.

**4.13:** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta al mese.

Le riunioni, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente e devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di votazioni, a parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il verbale è redatto dal segretario, che lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione, e dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, dopo la lettura, in occasione del successivo incontro.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono di pubblica lettura.

**4.14:** Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo i soci che fanno parte di Commissioni od Organi delle strutture centrali e periferiche del Club Alpino Italiano e i responsabili delle Commissioni e Gruppi della Sezione.

Previo consenso del Consiglio Direttivo, potranno intervenire alle riunioni anche persone estranee, qualora lo si ritenga utile e necessario.

## **Art. 5 - CARICHE SOCIALI**

**5.1:** Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni di tempo ad esclusione del Presidente, il quale è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

Il Consiglio dichiara scaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Lo stesso provvedimento verrà adottato per quei consiglieri che nel corso dell'anno abbiano maturato sei assenze senza valido motivo, anche non consecutive, alle sedute ordinarie. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale. Il neo eletto assumerà a tutti gli effetti l'anzianità di carica del consigliere uscente. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocare l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorrerà a cura dei Revisori dei Conti.

**5.2:** In caso di elezioni del Consiglio Direttivo, per scadenza naturale o per dimissioni anticipate, una apposita commissione elettorale, preventivamente nominata, compilerà una lista di candidati, non inferiore a quindici nominativi per il consiglio direttivo e cinque nominativi per il collegio dei revisori dei conti, gli uni e gli altri scelti fra i soci ordinari e famigliari maggiorenni, aventi anzianità di iscrizione al CAI non inferiore a due anni

**5.3:** L'elettore voterà sulla scheda elettorale, riportante l'intera lista dei candidati, non più di undici nomi per il Consiglio Direttivo e non più di tre per il Collegio dei Revisori dei Conti, contrassegnando i prescelti con una crocetta nell'apposito spazio posto a fianco di ciascun candidato.

**5.4:** Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

In caso di parità di voti viene eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al CAI.

**5.5:** Nel caso di elezioni anticipate, nell'Assemblea Straordinaria verrà rivolto l'invito ai Soci a candidarsi e si fissano le elezioni tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo. Il periodo per presentare le candidature è di trenta giorni; in questo caso la durata in carica del Consiglio Direttivo è di tanti mesi quanti ne occorrono per riprendere il ciclo usuale delle votazioni.

**5.6:** Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dai Vice Presidenti o, in caso d'assenza di quest'ultimi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

**5.7:** Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria della Sezione, ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'Assemblea dei Soci. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

**5.8:** Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte all'anno.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, per quanto di propria competenza; hanno il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

**5.9:** I delegati alla sede Centrale, unitamente al Presidente, rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati del CAI e all'Assemblea regionale dei Delegati. Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea nel numero stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

I Delegati sono sempre rieleggibili e la carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

**5.10:** Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra i Consiglieri e/o i Soci, alla nomina di Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti e le funzioni. Può altresì chiamare singoli Soci per incarichi vari di collaborazioni.

**5.11:** La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dai punti di vista tecnico ed organizzativo ed ove occorra amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Regolamento.

Non è ammessa la costituzione di gruppi di non soci.

## **Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**6.1:** I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza dal Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con la finalità del sodalizio.

**6.2:** Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da queste autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione, intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa.

**6.3:** L'utilizzo della biblioteca sezionale è disciplinato da apposito regolamento così come l'uso del materiale alpinistico di proprietà della Sezione.

Il Socio che adopera dei materiali alpinistici della Sezione si impegna ad utilizzarli esclusivamente per lo scopo per il quale sono stati realizzati e esonera la Sezione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del materiale stesso.

Le richieste di materiale da parte di soci minorenni sono subordinate alla autorizzazione scritta da parte di chi esercita la potestà.

## **Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**7.1:** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché le norme emanate dai competenti organi sociali.

**7.2:** Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate in Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.

**7.3:** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Consiglio Centrale. Il Consiglio Direttivo sezionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica.

**Approvate modifiche dall'Assemblea dei Soci in data: 31 marzo 2006**